RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

GESTIONE D'IMPRESA

di CINZIA DE STEFANIS

Stp, no alla partecipazione in un'associazione professionale

Alla società tra professionisti è precluso lo studio associato.

Una società tra professionisti non può partecipare a un'associazione professionale. Lo sostiene il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e revisori contabili nel pronto ordine 2.03.2021, n. 205, in risposta a un contrario orientamento dell' **Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano** . L'argomentazione del Cndcec inizia evidenziando che chi è socio di una Stp non può essere socio di altra Stp. Lo vieta l'art. 10, c. 6, L. 183/2011, il quale prescrive che " *la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti"* .

Da questo articolato panorama normativo discende, secondo il Cndcec, che il sistema non tollera altro che le associazioni professionali composte da **professionisti persone fisiche** : pertanto, non sarebbe ammesso che a un'associazione professionale prenda parte una Stp o un'altra associazione professionale. Ancora, la normativa applicabile alla professione forense: l'art. 4, c. 2, L. 247/2012 e il D.M. 23/2016 stabiliscono, infatti, che la **professione forense** può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. È precisato che l'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale, che la partecipazione a un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito e che è nullo ogni patto contrario.
Per altro verso, l'art. 4 L. 247/2012 stabilisce che, allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a **carattere multidisciplinare** , possono partecipare alle associazioni tra avvocati, oltre agli iscritti all'Albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate dal D.M. 23/2016, tra cui è ricompresa quella dei commercialisti. Il richiamato art. 4 L. 247/2012 precisa, infine, che la professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti.
Altra notizia in materia è che l' **Ordine degli avvocati di Milano** (parere 12.03.2019, n. 24/19) ha affermato che un avvocato che non sia socio di una Stp (la quale, a sua volta, non abbia la professione forense nel suo oggetto sociale) non può praticare l'avvocatura nell'ambito della società e ove vi assuma la carica di amministratore, non può ricevere deleghe gestionali. Ovviamente, una Stp senza l'attività forense nell'oggetto sociale e senza soci avvocati, ma con un avvocato nell' **organo amministrativo** , non può essere iscritta all'Ordine degli avvocati.

Alla luce di quanto sopra illustrato, in assenza di una compiuta disciplina delle associazioni tra **commercialisti** , a cui probabilmente si renderà necessario metter mano in un prossimo futuro, eventuali riorganizzazioni dell'attività professionale esercitata da uno stesso professionista, più che ricorrere a soluzioni che per ora non trovano un solido appiglio normativo, potranno realizzarsi tramite altri istituti disciplinati nell'ordinamento.

Riproduzione vietata - martedì 20 aprile 2021